

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

(artt. 71, 50 comma 4 e 54 comma 1 del d.lgs. 36/2023) Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma "piattaforma.asmecomm.it"

STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori per l'Abbattimento e ricostruzione Casa di Guardia della diga di Abate Alonia in agro di Melfi

CODICE CIG: **BC6BE07201**

CODICE CUP: **C75B16000060001**

INFORMAZIONI GENERALI PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:

- pubblicato ai sensi dell'art 85 del Codice: *alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici* (di seguito per brevità "BDNCP")
- pubblicato sul sito istituzionale aziendale <https://www.bonificabasilicata.it/>
- pubblicato sulla piattaforma telematica "piattaforma.asmecomm.it" accessibile all'indirizzo internet: <https://piattaforma.asmecomm.it/>

L'appalto è disciplinato dalla seguente normativa:

- ***D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 pubblicato in GU n. 77 del 31 marzo 2023. (di seguito Codice)***

INDICE

	Descrizione	Pag.
	Premesse	4
1.	Piattaforma telematica	4
2.	Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	5
	2.1. Documenti di gara	5
	2.2. Chiarimenti	5
	2.3. Comunicazioni	5
3.	Oggetto, durata importo e lavorazioni di cui si compone l'intervento	6
	3.1. Importo complessivo dell'appalto	6
	3.2. Lavorazioni di cui si compone l'intervento (categorie e classifiche)	7
	3.3. Durata, penali e premio di accelerazione	9
	3.4. Revisione dei prezzi	9
	3.5. Modifica del contratto in fase di esecuzione	9
	3.6. Anticipazione del prezzo contrattuale	9
4.	Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	9
5.	Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	10
6.	Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova	12
	6.1. Requisiti di idoneità professionale	12
	6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria di capacità tecnica e professionale	12
	6.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	12
	6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	13
7.	Avvalimento	14
8 .	Subappalto	14
9.	Requisiti di partecipazione/o condizioni di esecuzione	15
10.	Garanzia provvisoria	15
11.	Sopralluogo	15
12.	Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	15
13.	Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	16
14.	Soccorso istruttorio	17
15.	Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa	18
	15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura	18
	15.1.1. Imposta di bollo	23
	15.2. DGUE	23
	15.3. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. n.14/2019	23
	15.4. Documentazione in caso di avvalimento	23
	15.5. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	23
16	Omissis	

17	<i>Offerta economica</i>	27
18	<i>Criterio di aggiudicazione</i>	28
19	<i>OMISSIS</i>	
20	<i>Svolgimento delle operazioni di gara</i>	28
21	<i>Valutazione delle offerte economiche</i>	29
22	<i>Verifica di anomalia delle offerte</i>	29
23	<i>Verifica della documentazione amministrativa</i>	30
24	<i>Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto</i>	30
25	<i>Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</i>	31
26	<i>Codice di comportamento</i>	32
27	<i>Accesso agli atti</i>	32
28	<i>Definizione delle controversie</i>	32
29	<i>Trattamento dei dati personali</i>	32

PREMESSE

Con Deliberazione a contrarre n. 698 del 10/07/2026, pubblicata sul profilo del committente www.bonificabasilicata.it alla sezione Amministrazione – Albo Pretorio, il Consorzio di Bonifica della Basilicata ha disposto l'avvio della procedura in oggetto avente ad oggetto **lavori per l'Abbattimento e ricostruzione Casa di Guardia della diga di Abate Alonia in agro di Melfi**.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente gestita tramite la piattaforma telematica "piattaforma.asmecomm.it" accessibile all'indirizzo internet: <https://piattaforma.asmecomm.it/> conforme alle prescrizioni di cui all'art.26 del Codice. Tramite tale sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice.

Sul piano della gerarchia tra gli atti della lex specialis (ex multis CdS n.1804/2021, n.7573/2022): il bando fissa le regole della gara, il disciplinare di gara ne regola il procedimento ed il capitolato speciale d'appalto integra le disposizioni del bando ma non modifica le norme fissate nel bando. Di conseguenza, in caso di disposizioni contrastanti, prevalgono quelle stabilite dal bando e dal disciplinare, ai sensi dell'art.82 comma 2 del Codice.

Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ("decreto correttivo") ha modificato il d.lgs. n.36/2023 ed i suoi allegati, pertanto tutte le disposizioni richiamate negli atti di gara saranno sostituite dalle sopravvenute modifiche o integrazioni normative, giusta Comunicato del presidente dell'ANAC del 14/01/2025.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.2, comma a) dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è in Basilicata ed in particolare: Codice NUTS: ITF51; Luogo di esecuzione: Comune di Melfi (PZ).

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è il dott. Francesco Potenza.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura si svolgerà interamente in modalità on-line, ai sensi degli art.25 del d.lgs. n.36/2023, mediante la piattaforma telematica di e-procurement in uso presso il Consorzio di Bonifica della Basilicata "piattaforma.asmecomm.it" e disponibile all'indirizzo web <https://piattaforma.asmecomm.it/>

L'applicazione integrale del D.lgs. 36/2023 dal 1° gennaio 2024 rende operativo il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, basato sull'interoperabilità tra BDNCP e piattaforme certificate di e-Procurement in uso alle Stazioni Appaltanti.

La piattaforma utilizzata per la presente procedura è certificata, interoperabile e presente ufficialmente nel Registro piattaforme certificate tenuto dall'ANAC. La piattaforma risponde ai requisiti di certificazione richiesti da AGID tra cui l'accesso tramite SPID nonché l'interoperabilità con le banche dati nazionali, rispettando tutta la vigente normativa.

Il funzionamento della Piattaforma, le dotazioni tecniche e l'identificazione online dell'operatore economico sono indicati. Il funzionamento della Piattaforma e le dotazioni tecniche sono reperibili al seguente link: <https://piattaforma.asmecomm.it/backend/guida/>

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica. Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema **piattaforma.asmecomm.it** si possano verificare interruzioni, "cadute e/o rallentamenti" nella connessione, ecc. Per tale ragione è sempre consigliabile non attendere l'ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le "offerte nel sistema". Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è **"tassativo"**. L'Amministrazione si dichiara sin d'ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il **NON** ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti "parziali", non "leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc."). La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin d'ora che **NON** saranno prese in considerazione eventuali richieste di "riapertura dei termini di gara", proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata** {PEC};
- essere in possesso delle **credenziali di accesso alla Piattaforma** e per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

I documenti che formano gli atti di gara sono i seguenti:

- a. progetto esecutivo, ai sensi dell'art. dell'art. 41, comma 8, del Codice con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti elaborati;
- b. bando di gara;
- c. disciplinare di gara;
- d. domanda di partecipazione;
- e. documento di gara unico europeo (DGUE);
- f. dichiarazione ditta ausiliaria;
- g. schema contratto di avalimento;
- h. informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679;
- i. dichiarazione resa ai fini delle informazioni antimafia;
- j. Codice Etico e codice disciplinare approvati con delibera commissariale 183/2018 e reperibili al link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1202646&NodoSel=85

La documentazione di gara è pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP in conformità degli articoli 27, 84 e 85 del D.lgs. 36 del 2023 (Codice), secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>

La delibera a contrarre, il bando di gara, il disciplinare ed il CSA sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Bandi di Gara e Avvisi", al seguente link: <https://www.bonificabasilicata.it/bandi-di-gare/>

Tutta la documentazione di gara è accessibile per via elettronica, sulla Piattaforma digitale piattaforma.asmecomm.it all'indirizzo internet <https://piattaforma.asmecomm.it/>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno **sei** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma "piattaforma.asmecomm.it". Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente l'area della Piattaforma di cui sopra.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della lex specialis oggetto del quesito. I quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura tecnica o in merito a prescrizioni del disciplinare di gara. Non saranno ammessi quesiti con cui si chiede alla Stazione Appaltante pareri, consulenze e valutazioni pre-gara relative alla ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, **attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS**. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

3. OGGETTO, DURATA, IMPORTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i *"lavori per l'Abbattimento e ricostruzione Casa di Guardia della diga di Abate Alonia in agro di Melfi"*.

I lavori sono meglio identificati e quantificati nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "Capitolato"), nell'Elenco Prezzi e, in generale, in tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

In conformità al Capitolato sono, altresì, comprese nell'appalto tutte le opere, i lavori, le forniture e le provviste necessarie per eseguire i lavori oggetto dell'appalto.

L'appalto, ai sensi dell'art.58, comma 2 del d.lgs. n.36/2023 non è suddiviso in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'intervento (impossibilità oggettiva).

3.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo dei lavori è pari ad **€ 648.607,99** così suddiviso:

Tabella n.1

	DESCRIZIONE	CPV	IMPORTI
A	Importo lavori a misura sottoposto a ribasso	45252100-9	€ 633.378,40
B	Costi della sicurezza (PSC) non ribassabili		€ 15.229,59
C	di cui costo manodopera scorporato		€ 131.603,40
A+B	Importo totale dell'appalto		€ 648.607,99

Gli interventi inclusi nel presente appalto a misura riguardano tutte le opere il cui ammontare corrisponde alla base d'asta pari a € 633.378,40 oltre € 15.229,59 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 648.607,99 di cui € 131.603,40 per costi della manodopera.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori a misura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, cui è applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disposto dal punto 4 dell'Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In conformità all'articolo 100, comma 5 del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'Appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

I costi della manodopera per la realizzazione dei lavori in oggetto sono stimati in € 131.603,40, ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice. Esso costituisce parametro ai fini del procedimento di verifica dell'anomalia di cui all'articolo 110 comma 5, lett. d), del richiamato Codice.

I costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice, in linea con la sentenza del CdS n. 5665 del 09/06/2023, nonché dal Ministero delle Infrastrutture nei pareri n.2154 del 19/07/2023 e n.2505 del 17/04/2024 e dall'ANAC nel parere n. 528 del 15/11/2023. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Contratto collettivo applicabile: Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Codice e dell'allegato I.0, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato è quello del Settore delle imprese edili e affini (codice CNEL F012), il codice ATECO è il 42.21.00 *"Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi"* o altro contratto collettivo indicato in offerta previa verifica dell'equivalenza delle tutele.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 11 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele,

dichiarazione quest'ultima da trasmettere in sede di presentazione dell'offerta che verrà verificata anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

Finanziamento: Gli interventi sono finanziati con fondi FSC 2014-2020 Piano Operativo Infrastrutture – Delibera CIPE 54/2016 e CIPE 12/2018 – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente Linea d'Azione 4: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe;

3.2. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO (CATEGORIE E CLASSIFICHE)

Le lavorazioni e le relative categorie e classifiche sono riportate nella tabella seguente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 100 comma 4 e dell'articolo 2, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice:

Tabella n.2

Lavorazioni	categoria	Classifica	Importo Categoria	%	Prevalente scorporabile	subappalto	Avvalimento
Edifici civili e industriali	OG1	II	472.335,83	73,60	prevalente	<50%	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, ecc.	OS30	I	69.984,35	10,42	Scorporabile	100%	SI
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	58.064,96	7,80	Scorporabile	100%	SI
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	I	20.792,02	3,39	Scorporabile	100%	SI
Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	OS3	I	12.201,24	2,00	Scorporabile	100%	SI

Tutte le categorie scorporabili del presente appalto sono a qualificazione obbligatoria. L'operatore economico che non possiede i requisiti di qualificazione (SOA o requisiti semplificati ex art. 28 Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023) per le categorie scorporabili non può eseguire direttamente tali lavorazioni.

In tal caso, il concorrente deve tutelarsi in sede di offerta adottando una delle seguenti soluzioni, a pena di esclusione:

- Subappalto Necessario (o Strutturale):** Dichiarare espressamente nel **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** la volontà di subappaltare per intero (100%) le lavorazioni delle categorie scorporabili per le quali non possiede la qualificazione. L'impresa subappaltatrice dovrà essere in possesso dei relativi requisiti in fase di esecuzione. La mancata compilazione della dichiarazione di subappalto per le categorie non qualificate comporta l'esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio.
- Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI):** Partecipare in raggruppamento di tipo verticale, associando un operatore economico qualificato per la categoria scorporabile mancante.
- Avvalimento** (Art. 104 del D.lgs. 36/2023): Ricorrere all'avvalimento dei requisiti di qualificazione (attestazione SOA) soddisfacendo le condizioni di legge e allegando il relativo contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei Contratti:

–Le lavorazioni di cui alla categoria "OS30" possono essere eseguite dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37 del 2008, in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

A tale riguardo, si precisa che la suelencata condizione di esecuzione non costituisce requisito di partecipazione ai sensi del successivo articolo 9 e, pertanto, non è richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovrà essere posseduta dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

L'offerente ai sensi dell'articolo 100 del Codice e dell'Allegato II.12 al Codice, ai fini dell'ammissione alla gara deve obbligatoriamente possedere, **a pena di esclusione:**

Categoria prevalente

- **OG1** (edifici civili e industriali) importo: € 472.335,83 (euro quattrocentosettantadue milatrecentotrentacinque/83) Classifica **II**, assoggettabile ad avvalimento e subappaltabile in una misura inferiore al 50%, ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice, non ulteriormente subappaltabile, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice.

Categorie scorporabili

- **OS30** (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi) importo: € 69.984,35 (euro sessantanove milanovecentottantaquattro/35) Classifica **I**, scorporabile a qualificazione obbligatoria - assoggettabile ad avvalimento, interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, non ulteriormente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice;
- **OS28** (Impianti termici e di condizionamento) importo: € 58.064,96 (euro cinquantottomilasessantatquattro/96) Classifica **I**, scorporabile a qualificazione obbligatoria - assoggettabile ad avvalimento, interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, non ulteriormente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice;
- **OG9** (Impianti per la produzione di energia elettrica) importo: € 20.792,02 (euro ventimilasettecentonovantadue/02) Classifica **I**, scorporabile a qualificazione obbligatoria - assoggettabile ad avvalimento, interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, non ulteriormente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice;
- **OS3** (Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie) importo: € 12.201,24 (euro dodicimiladuecentouno/24) Classifica **I**, scorporabile a qualificazione obbligatoria - assoggettabile ad avvalimento, interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, non ulteriormente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice.

I concorrenti devono dimostrare il possesso dei requisiti per tutte le categorie indicate, secondo le seguenti modalità alternative:

A) ATTESTAZIONE SOA

Possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione regolarmente autorizzata, per le categorie e classifiche sopra indicate (o superiori).

B) REQUISITI SEMPLIFICATI PER IMPORTI INFERIORI A 150.000 EURO (Art. 28 Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023)

Per le sole categorie scorporabili (OS30, OS28, OG9, OS3), i concorrenti non in possesso di attestazione SOA possono dimostrare la qualificazione provando il possesso congiunto dei seguenti requisiti minimi:

1. Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo della singola categoria da qualificare;
2. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori analoghi eseguiti;
3. Adeguata attrezzatura tecnica (ammortamenti, locazioni o canoni) non inferiore all'1% dell'importo dei lavori analoghi eseguiti.

Se l'operatore non è qualificato nelle categorie scorporabili: può subappaltarle interamente ad imprese qualificate, a patto che l'operatore possieda i requisiti di qualificazione nella categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori (ossia € 648.607,99, richiedendo in questo caso il possesso di Classifica III in OG1, che copre fino a € 1.033.000).

Tutti gli importi sono comprensivi dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del Codice dei Contratti

Per le categorie con classifica pari o superiore alla III i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto con la documentazione di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, *"la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara"*.

SUBAPPALTO: Il concorrente, che intenda avvalersi del subappalto qualificante (c.d. "necessario") per supplire al requisito mancante, deve espressamente dichiararlo nella domanda di partecipazione/DGUE, non essendo sufficiente il ricorso a formule generiche, pena la violazione dei principi di par condicio e di

trasparenza che permeano le gare pubbliche, e non è tenuto a indicare in tale sede il nominativo del subappaltatore. **La mancanza della dichiarazione di avvalersi del subappalto qualificante (c.d. necessario) non può essere sanata mediante soccorso istruttorio, quando la Stazione Appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l'impresa si è impegnata a realizzare e pertanto è causa di esclusione per difetto di qualificazione.** Ai sensi dell'art 119, comma 17, le prestazioni di cui alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare. Dette limitazioni sono finalizzate a rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119, comma 4, lett. c) del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

COOPTAZIONE: Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati, ai sensi dell'art.68 comma 12 del Codice.

3.3. DURATA, PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

La durata dell'appalto è di 357 (trecentocinquantasette) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'inosservanza del menzionato termine determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

Non sono previsti premi di accelerazione ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Codice, così come modificato dalla l. n. 209/2024

3.4. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori i prezzi sono aggiornati, secondo le norme del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e secondo quanto esplicitamente riportato nel Capitolato speciale di appalto.

3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art.120 comma 9 del Codice: la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice dei Contratti, si riserva sin da ora, di modificare il contratto in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto. In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza della suddetta soglia, alle lavorazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicati, ove possibile, i medesimi prezzi previsti dal contratto. Qualora, diversamente, le suddette lavorazioni ulteriori non trovino corrispondenza in alcun prezzo del contratto, alle medesime saranno applicati i prezzi rinvenibili nelle corrispondenti voci presenti nel prezzario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo ovvero, in ultima ipotesi, attraverso apposita analisi prezzi condotta dal Direttore dei lavori e approvata dal RUP, decurtando il medesimo ribasso d'asta offerto in gara. In ogni caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 120, co. 8, del Codice dei Contratti: è ammessa la rinegoziazione nei limiti e alle condizioni previste nel Capitolato.

3.6. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione appaltante corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. Trova applicazione la previsione di cui al comma 4 dell'art. 67 del Codice come modificato dal D.lgs. n. 209/2024.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 67 del Codice come modificato dal D.lgs. n. 209/2024 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualifica SOA. È vietato partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori

economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine assegnato, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Fascicolo virtuale dell'operatore (FVOE): La verifica del possesso dei requisiti, comprovabili mediante i documenti indicati, avviene ai sensi dell'art.24 del Codice e delle Delibere ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e n.582 del 13/12/2023, attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore economico 2.0 (FVOE 2.0).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute.

La Stazione Appaltante procederà ad acquisire la documentazione inserita nel Fascicolo Virtuale mediante richiesta di autorizzazione all'accesso, secondo le modalità indicate nel Manuale Utente (MU) FVOE 2.0.

La stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso della stessa, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, "CAD") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale.

L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

Ai sensi dell'articolo 96, comma 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Ente consortile ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. Si precisa che l'Operatore economico deve indicare tutte le condanne, anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti in capo sia alle persone fisiche che giuridiche, al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94, 95 e ss. D.lgs. n. 36/2023. Si precisa altresì che le dichiarazioni dovranno essere rese anche se già precedentemente fornite in sede di altra procedura di gara bandita dall'Ente consortile.

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione di cui ai predetti articoli del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice;
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 65 comma 2, lett. f) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste, ai sensi dell'articolo 65 comma 2, lett. g) del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'articolo 65 comma 2, lett. h) del Codice.

NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà pertanto presentare apposita Relazione da allegare all'istanza di partecipazione, corredata da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione della Stazione appaltante.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 95 del codice l'Operatore Economico può essere **escluso** dalla partecipazione alla procedura di gara se la Stazione Appaltante ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 al Codice. La gravità andrà valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Tale disciplina non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi

Eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non hanno assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico in- dica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine speciale, di cui all'articolo 100 del Codice, nonché i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnica – professionale sono rappresentati dalla documentazione sotto riportata:

- a)** attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto 3.2 del presente disciplinare, rilasciata da una **S.O.A.**, di cui all'art. 100 comma 4 del d.lgs. n. 36/23, appositamente autorizzata, per le attività di costruzione;
- b)** per le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica inferiore alla III, assieme all'attestazione SOA, copia della **patente a crediti** rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art.27 comma 15 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i..

La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).

La comprova dei requisiti di cui alle lett. a) e b) è fornita attraverso il FVOE 2.0.

Relativamente ai requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti si applicano le norme previste negli artt. 30, 31 e 32 dell'Allegato II.12 del Codice.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'[allegato II.12](#).

A tal fine i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68 commi 17 e 18 del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 2 lett. b), e 225, comma 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, comma 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio il quale fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono;
- b) in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dei Contratti, nel caso in cui eseguano in proprio, senza designare le imprese esecutrici, dai medesimi consorzi, cumulando i requisiti con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dei Contratti, nel caso in cui eseguano tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti.

Fermo restando il disposto dell'art. 67, comma 4, del D.lgs. 36/2023, nonché la facoltà di recesso di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del Codice, i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, non devono aver partecipato alla presente gara sotto qualsivoglia forma.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Qualora venga indicata una consorziata, in addizione od in sostituzione di quella indicata in sede di offerta, che non faceva parte del Consorzio già alla data di presentazione dell'offerta, l'Ente consortile si riserva la facoltà di verificare che tale designazione non sia posta in essere per eludere il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 119, comma 1, del Codice.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 6.2, 6.3 e 6.4.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.lgs. n.14/2019 e s.m.i.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le categorie di lavori previste dal bando di gara che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto previsto al punto 3 del presente Disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice:

- deve farne dichiarazione necessariamente utilizzando l'apposita sezione del DGUE parte II, punto D), debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'operatore economico concorrente
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria, dal consorzio o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste;
- in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.lgs. n.36/2023, così come modificato dall'art. 41 D.lgs. n. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1., fatta salva la possibilità per i concorrenti di indicare nella propria offerta una diversa soglia di

affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, ai sensi dell'art.119 comma 2-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, così come modificato dall'art. 41 D.lgs. n. 209/2024, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, tutte le categorie di lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata"). Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'Ente consortile corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto qualificante (c.d. necessario) per supplire al requisito mancante deve, **a pena di esclusione**, espressamente dichiararlo nel DGUE/domanda di partecipazione. La mancanza di tale dichiarazione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio quando la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l'impresa si è impegnata a realizzare.

Pertanto, la dichiarazione di subappalto, nel caso in cui il concorrente sia privo dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi in relazione alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, deve contenere i seguenti elementi:

- la volontà di ricorrere al subappalto;
- la definizione di subappalto quale "necessario" o "qualificante";
- la percentuale esatta delle categorie di lavori a qualificazione obbligatoria di cui il concorrente è privo e che deve essere subappaltata a soggetto in possesso di idonea qualificazione.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le condizioni di cui all'art. 102 comma 1 lette. a) b e c) del codice l'operatore economico si impegna a garantire

- a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (contratto delle imprese edili e affini), tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Codice dei contratti, in considerazione della tipologia e dell'importo dell'affidamento, non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di cui all'articolo 106 del medesimo decreto.

11. SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del Codice dei contratti, ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento, in ragione della tipologia, del contenuto e del grado di complessità dell'appalto dei lavori da affidare; inoltre, la documentazione tecnico-progettuale messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dei luoghi, ritenuto esaustivo dalla Stazione Appaltante per la corretta formulazione dell'offerta.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 77,00** in ottemperanza alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio (giusta Cons. Stato, sez. III, ord. n.48/2025, *il versamento del contributo ANAC, pur condizionando l'offerta, può avvenire comunque tardivamente ed è sanabile con il soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell'offerta che si sottrae, per l'effetto, alle preclusioni di cui all'art. 101, comma 1.a), del d.lgs. n. 36/2023, richiamabile per analogia*). In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

In ogni caso, è richiesto il caricamento sulla Piattaforma Telematica della scansione della ricevuta del pagamento.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma <https://piattaforma.asmecomm.it/>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le

ore 13:00 del giorno 10/08/2026

a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nell'allegato *Disciplinare per utilizzo Piattaforma Telematica*.

Pertanto, verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo Pec o qualsiasi altra modalità di presentazione.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, (per esempio e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo), a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta nel Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.

Cliccando sul link "Invio Offerta" il concorrente accede al percorso guidato, per l'invio dell'offerta, così composta:

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa; B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e

la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione, si applica il soccorso istruttorio.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostituita a quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La documentazione che compone l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione alla gara, laddove venga richiesto l'invio di specifica documentazione, i concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli forniti dalla Stazione Appaltante.

Tutta la modulistica di gara è reperibile nella Piattaforma.

In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore occorrerà allegare anche la copia della relativa procura. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla suindicata Piattaforma o che impediscano di formulare l'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell'ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, lettere

a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

- a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell'offerta con il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, con esclusione di quelle che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del DGUE integrato con la domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta. Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l'offerta economica. Inoltre:
- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
- non è sanabile – ed è causa di esclusione dalla procedura di gara – il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, comma 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei Contratti. E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta economica.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione, secondo il modello ANAC, modello A;
- 2) DGUE;
- 3) (eventuale) procura;
- 4) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 7;
- 5) ricevuta pagamento contributo ANAC;
- 6) documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione;
- 7) informativa di cui al GDPR 2016/679;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello A e le relative dichiarazioni di seguito indicate sono integrate con quelle presenti nel DGUE.

Nel DGUE sono presenti le seguenti dichiarazioni:

- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
- Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
 - ✓ le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - ✓ gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
 - ✓ tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti atti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile presso l'albo pretorio aziendale deliberazione n.183/2018 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'operatore economico dovrà altresì dichiarare:

- 1) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dell'Operatore Economico;
- 2) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *Log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 3) di possedere i requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice dei Contratti, i cui documenti sono contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- 4) di subappaltare, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lett. a) e b), del Codice dei Contratti, a soggetti qualificati e in relazione ai quali non sussistono motivi di esclusione;
- 5) di applicare, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché le specifiche clausole sociali contenute negli atti di gara ai sensi del medesimo articolo 57, comma 1, del Codice dei Contratti;
- 6) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dal Consorzio di Bonifica la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- 7) di autorizzare il Consorzio a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, e di accettare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;
- 8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
- 9) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 10) di indicare, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/1999 e s.m.i, che in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo; (la mancata presentazione di tale indicazione non costituisce motivo di esclusione del partecipante alla gara, ma è motivo di diniego dell'autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori);
- 11) di indicare ai fini delle informazioni relative alla regolarità contributiva i dati relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato:
 - per INAIL: (codice Ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa);
 - per INPS: (matricola aziendale e sede istituto);
 - per CASSA EDILE: (codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 12) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a ASP la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 13) di impegnarsi a fornire a ASP i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti.

Per gli operatori economici:

☐ **che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:**

- 14) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 15) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 16) di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

☐ ***Già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e fino al provvedimento di omologa:***

- 17) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 18) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- 19) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 20) di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione;
- 21) di indicare il sito internet presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia;
- 22) di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 e s.m.i.;
- 23) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 e s.m.i., cui si rinvia;
- 24) di autorizzare l'Ente consortile, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
- 25) di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, comma 2, IV periodo del Codice dei Contratti, qualora intenda fare ricorso al subappalto che dovrà subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice dei Contratti, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni oggetto di subappalto, sempreché non ricorrano ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni ovvero al mercato di riferimento di cui alla dichiarazione che segue;
- 26) di denunciare all'autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- 27) di rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
- 28) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai due precedenti punti verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1445 e 1446 del codice civile;
- 29) di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i.;
- 30) ☐ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; oppure
☐ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- 31) che in relazione al presente affidamento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Stazione Appaltante;

☐ dichiara il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle prestazioni oggetto del presente appalto da assumere, fornendo le seguenti indicazioni recate dal relativo attestato SOA:
Dichiarazione SOSTITUTIVA ATTESTAZIONE SOA (qualora non venga allegata attestazione SOA):

possesso di qualificazione SOA per costruzione e progettazione;

☐ **possesso di qualificazione SOA soltanto per costruzione;**

Di possedere attestazione di qualificazione n. _____ rilasciata dalla SOA " _____ " sostituisce l'attestazione n. _____ rilascio attestazione originaria in data _____ scadenza validità triennale il _____; scadenza intermedia il _____ rilascio attestazione in corso _____ effettuazione verifica triennale il _____ scadenza validità quinquennale _____.

risulta dalla predetta attestazione il possesso della certificazione (art. 3, c.1, lett. mm) d.P.R. n.207/2010) SI ☐ NO ☐

Legali rappresentanti _____

Direttori tecnici _____

Categoria ____, classifica __; Categoria ____, classifica __; Categoria ____, classifica __;

attestazione nella categoria _____ rilasciata in collegamento con la seguente direzione tecnica Direttore tecnico Sig. _____, c.f. _____.

Direttore tecnico Sig. _____, c.f. _____.

l'impresa partecipa al consorzio stabile _____, con c.f. _____

cui sono consorziate le seguenti imprese: (indicare solo il codice fiscale)

(dichiarazioni alternative)

- 32) di essere in possesso dell'abilitazione per gli impianti di cui al decreto Ministero Sviluppo Economico n.37/2008;

ovvero

di subappaltare, ai sensi dell'art.119 del Codice, le attività per le quali è necessario il possesso dell'abilitazione per gli impianti di cui al decreto Ministero Sviluppo Economico n.37/2008;

- 33) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile presso l'albo pretorio aziendale deliberazione n.183/2018 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- 34) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del disciplinare di gara;

- 35) DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;

- 36) ALLEGA la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. (In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni seguenti sono rese per conto delle consorziate esecutrici. In caso di raggruppamenti, RETE e GEIE le dichiarazioni seguenti sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici)

- 37) DICHIARA di impegnarsi a:

☐ applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando di gara;

o in alternativa

☐ [di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL _____

..... (indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico, ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata];

o in alternativa

☐ [di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL
(indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico che

garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta economica];

☐ assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto

15.1.1. IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico.

In alternativa il pagamento della imposta del valore di € 16,00 può essere assolto mediante applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara, avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in RTI, qualora il concorrente presenti un'unica domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta da tutti i componenti del costituendo RTI, l'imposta di bollo può essere assolta da uno qualsiasi dei componenti (mandatario/mandante) del costituendo RTI.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui all'art.91 comma 3 del Codice secondo lo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche.

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice (punto 5);
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 100 del Codice come meglio specificati al punto 6.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il soggetto di cui all'art. 65 del Codice o da un procuratore del legale rappresentante ed in tale caso va trasmessa la procura firmata digitalmente o la copia informatica conforme all'originale analogico della stessa, ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, ai sensi dell'art.68 comma 2 del Codice, delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, ai sensi dell'art.68 comma 2 del Codice, delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue: Tabella n.4

Punto	Documento Dichiarazioni	Modalità di presentazione	Allegare/alle gare Solo in caso di
-------	----------------------------	---------------------------	--

15.1.	Domanda di partecipazione	Operatore economico singolo: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e una domanda di partecipazione per ciascuna consorziata esecutrice, firmata digitalmente dal rispettivo Legale rappresentante R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituito: domanda del mandatario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituendo: domanda del mandatario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e una domanda per ciascuna mandante, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante Avvalimento: domanda dell'ausiliario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante	Allegare
15.2	DGUE	Operatore economico singolo: DGUE firmato digitalmente dal suo legale rappresentante Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: DGUE del consorzio, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice, firmato digitalmente dal rispettivo Legale rappresentante R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituito: domanda del mandatario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituendo: domanda del mandatario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e una domanda per ciascuna mandante, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante Avvalimento: DGUE dell'ausiliario, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante	Allegare
15.1.1.	Attestazione di Pagamento dell'imposta di bollo relativa alla Domanda di partecipazione		Allegare
15.5.	Mandato o atto costitutivo o in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti		Allegare solo in caso di R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario già costituiti
15.5.	Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea		Allegare solo in caso di consorzi di cui alle lett. b), c) e d) dell'articolo 65, comma 2, e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese

15.1	Procure		<i>Allegare se del caso</i>
7. 15.4.	Dichiarazione di Avvalimento; Contratto di avvalimento	Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario e dal legale rappresentante dell'ausiliato	<i>Allegare solo in caso di avvalimento</i>
12	Pagamento contributo ANAC	Senza sottoscrizione digitale	<i>Allegare</i>
	Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679	Operatore economico singolo: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e una domanda di partecipazione per ciascuna consorziata esecutrice, firmata digitalmente dal rispettivo Legale rappresentante R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituito: mandatario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituendo: mandatario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e una per ciascuna mandante, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante Avvalimento: ausiliario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante	<i>Allegare</i>
	Dichiarazione resa ai fini del rilascio della informazione Antimafia	Operatore economico singolo: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e una domanda di partecipazione per ciascuna consorziata esecutrice, firmata digitalmente dal rispettivo Legale rappresentante R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituito: mandatario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituendo: mandatario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante dal rispettivo legale rappresentante Avvalimento: ausiliario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante	
15.3	Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale	Operatore economico singolo: firmato digitalmente dal suo legale rappresentante R.T.I., G.E.I.E. e consorzio ordinario sia costituito che costituendo: Unico documento del R.T.I. o del consorzio ordinario firmato digitalmente da tutti i componenti del R.T.I.	<i>Allegare se del caso</i>

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

16. OMISSIS

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico. **L'offerta economica**, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al precedente articolo 15.1, e dovrà indicare i seguenti elementi:

- i. **A pena di esclusione, ribasso percentuale** offerto sull'importo posto a base di gara, al netto di Iva, nonché al netto dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'OFFERTA deve essere formulata con un massimo di tre cifre decimali. In caso di formulazione di ribasso con un numero di decimali inferiore, i successivi decimali, fino al terzo, saranno considerati uguali a zero. In caso di formulazione di ribasso con un numero di decimali superiori a tre, il ribasso verrà troncato alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10);

- ii. **A pena di esclusione**, l'importo dei **"COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALI"** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.108 comma 9 del Codice. Detti costi connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023 comma 1 procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

- iii. A pena di **esclusione**, conferma o eventuale diversa indicazione dei **"COSTI DELLA MANODOPERA"** prevista a base d'appalto ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

La dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art.110 in conformità all'allegato I.01.

- iv. rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:

- a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- b. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- c. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- d. ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3, 57 e 102, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti di impegnarsi a:
 - garantire l'applicazione del o dei CCNL di settore indicati negli atti di gara ovvero in alternativa indicare il o i differenti contratti collettivi applicati e la dichiarazione di equivalenza (da allegare);
 - in caso di aggiudicazione, ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto;
 - a garantire ai dipendenti le stesse tutele previste dal CCNL indicato dall'Ente consortile al punto 3.1 del presente Disciplinare;
 - a garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- v. Attestazione di **Pagamento dell'imposta di bollo per l'offerta economica**, nei modi previsti al punto **15.1.1** del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f) del Codice sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo superi l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Ai fini della determinazione dell'importo di aggiudicazione con riguardo ai costi della manodopera la Stazione appaltante si attiene alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 528/2023.

La piattaforma telematica crea di default nella maschera degli operatori economici la casella per l'inserimento del valore offerto.

I contenuti della Offerta economica sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n.5

Punto	Documento Dichiarazioni	Modalità di presentazione	Allegare/allegare Solo in caso di
17.	Offerta economica con indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera	Operatore economico singolo: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e da ciascuna consorziata esecutrice, firmata digitalmente dal rispettivo Legale rappresentante R.T.I., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituito: firmata digitalmente dal legale rappresentante del mandatario R.T.I., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituendo: firmata digitalmente dai legali rappresentanti del mandatario e delle mandanti	Allegare
15.1.1.	Attestazione di Pagamento dell'imposta di bollo per l'offerta economica		Allegare

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.50 comma 4 del d.lgs. n.36/2023, mediante massimo ribasso percentuale da applicare all'importo a base d'asta.

Ai sensi dell'art.54 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, si procederà con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte il cui sconto % è pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata, ai sensi dell'art.54 comma 2 del d.lgs. n.36/23, secondo il METODO A dell'allegato II.2 del Codice dei contratti.

Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque). In tal caso si aggiudica all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa.

Inoltre, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.lgs. 36/2023, l'ASP si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

19. OMISSIS

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **12/08/2026**, alle ore **10:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, con le modalità indicate al seguente punto 22.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni del seggio di gara nel caso in cui non è possibile applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui sopra, il concorrente risultato primo in graduatoria venga escluso, si procederà a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54, non ricadendo tale fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 108, comma 12, del D.lgs. 36/2023, e a verificare la documentazione amministrativa del nuovo miglior offerente anche procedendo eventualmente con l'applicazione dell'art. 101 del Codice (soccorso istruttorio) fino all'individuazione dell'aggiudicatario.

Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. Gli esiti di gara verranno comunicati in seduta pubblica, e tramite l'apposita funzionalità prevista nella piattaforma telematica a tutti i concorrenti dal Presidente di gara.

A tale seduta, nonché alle successive sedute di apertura dell'offerta economica, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il seggio di gara, nella prima seduta, procede ad accertare a sistema la tempestività delle offerte e la presenza, per ciascuna offerta, delle buste amministrative digitali e di quelle economiche.

Il seggio di gara procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio, redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.lgs. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore cinque. La Stazione Appaltante, per l'individuazione delle offerte anomale, applicherà il **Metodo A** di cui all'allegato II.2 del medesimo Decreto.

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, sottoponendo a verifica di congruità le offerte presentate in base alla procedura sotto descritta.

NOTA: tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia dei lavori da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, su richiesta del RUP, il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all'uopo individuato.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, l'offerta sarà anormalmente bassa al verificarsi di elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera.

Di seguito gli elementi specifici ex art. 110 del Codice:

1. qualora venga indicato un importo complessivo per gli oneri aziendali della sicurezza inferiore all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente 0.0075 (previsto nelle indicazioni operative sulla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza di ITACA del 19 febbraio 2015) all'importo complessivo offerto per lavori e servizi;

2. qualora venga indicato un importo complessivo della manodopera uguale o inferiore al 5% della manodopera complessivamente indicata a base di gara per lavori e per servizi.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi dei componenti del seggio di gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Criteri a base del sub procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse

.....

Analisi dei costi

Quantità (Produttività e/o incidenze)

Mano d'opera

Materiali utilizzati

Depositi e discariche.....

Mezzi d'opera, impianti, macchinari ed attrezzature.....

Trasporti

Spese generali e oneri a carico dell'appaltatore

Utile d'Impresa

Si applicano le disposizioni dell'art. 110 del Codice.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

È sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa il concorrente risultato primo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il Seggio di gara chiude le operazioni di gara. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'art 110 in conformità all'Allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria e a scorrere la graduatoria.

STIPULA DEL CONTRATTO: Il contratto è stipulato entro *60 giorni* dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore è inoltre obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a costituire e consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Alla polizza dovrà inoltre essere allegata idonea documentazione atta a comprovare che l'agente che abbia materialmente emesso la polizza abbia il potere di impegnare la società garante nei confronti della stazione appaltante.

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui sopra.

L'importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto stesso, salvo sia diversamente disposto dal CSA - Norme Generali.

Tale polizza deve assicurare l'Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Catania.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE/2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Francesco Potenza